



COMUNE DI CASTELLANA GROTT
Provincia di Bari

SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE
BIBLIOTECHE - SPORT

DETERMINAZIONE N. 78 del 08/07/2015

Raccolta Ufficiale

N. 611

Del 18/08/2015

OGGETTO: Assegno maternità. Accertamento aventi diritto ai sensi dell' art. 66 L. 448/98 - Anno 2014.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con Legge n. 448/98 e ss.mm.ii. è stato istituito un fondo da destinare alla concessione di un assegno di maternità per ogni figlio nato in favore delle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (ossia indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici);

Visti:

- l'art. 66 della succitata Legge, che prevede la concessione di un assegno di maternità per ogni figlio nato ;
- il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21 dicembre 2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni maternità e per il nucleo familiare" come modificato dal decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 337 del 25 maggio 2001;
- la circolare della Direzione Centrale INPS, recante prestazioni a sostegno del reddito indicante la rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici;

Visto l'art. 9, commi 2 del D.M. 15/07/1999 n. 306, che prevede il pagamento in unica soluzione, da parte dell'INPS dei benefici concessi;

Dato atto che in materia è in capo ai Comuni la titolarità concessiva o di diniego dello assegno di maternità, mentre l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale viene indicato come ente erogatore;

Dato atto, altresì, che i controlli concernenti le dichiarazioni e autocertificazioni presentate per la concessione dell'assegno di maternità competono all'Ente concessore, come disposto dall'art. 18 del DPCM n. 452 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le n. 32 domande pervenute al protocollo generale dell'Ente, volte ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità;

Verificata la corretta compilazione delle stesse, la completezza della documentazione allegata, l'avvenuta presentazione nei termini di legge, nonché i calcoli delle situazioni economiche;

Dato atto che dalla istruttoria condotta da parte del competente Ufficio dei Servizi Sociali nonché dal calcolo per la determinazione del diritto alla prestazione con conseguente importo spettante, effettuato a mezzo del portale INPS, è risultato quanto di seguito:

n 31 domande risultano ammissibili alla successiva fase dell'inoltro telematico;

n 2 domande risultano non idonee per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo previsto dalla Legge e per mancata osservanza dei termini di presentazione dell'istanza (oltre i sei mesi dall'evento previsti dalla normativa);

Dato atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa in quanto, ai sensi degli articoli 66 della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione degli assegni di maternità provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

Preso atto che le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili dall'INPS al Comune via web;

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare l'elenco degli aventi diritto alla concessione dell'assegno di maternità anno 2014 composto da n. 31 beneficiari, i cui nominativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, sono indicati in apposito distinto elenco agli atti d'ufficio;

2. di dare atto che n. 2 domande risultano inammissibili per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo previsto dalla Legge e per mancata osservanza dei termini di presentazione dell'istanza (oltre i sei mesi dall'evento previsti dalla normativa);

3. di concedere ai suddetti numero 30 stanti i benefici economici di assegno di maternità;

4. di dare atto che sono state trasmesse per via telematica all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ente cui compete all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, il pagamento degli assegni di maternità concessi dal Comune, i dati necessari per consentire la liquidazione degli stessi, da attuarsi secondo le modalità scelte dagli aventi diritto all'atto di presentazione delle domande;

5. di dare atto che l'Ufficio Servizi Sociali ha effettuato controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive delle condizioni economiche, allegate alle istanze presentate all'Ente, rese dai beneficiari di cui al predetto elenco, al fine di riscontrarne la veridicità, giusta verbale agli atti d'ufficio;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni nucleo familiare provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
dr.ssa Monica Palma Mancini

Il Responsabile del Settore II
f.to (dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1266

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 24 Agosto 2015